

Formazione Maggioli

Corso on line

La gestione dell'imposta di bollo

Disciplina e casistica operativa

Venerdì 12 aprile 2024, ore 9.00-12.00

Docente

Francesco Cuzzola

Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici.

Autore di pubblicazioni in materia



www.bilancioecontabilita.it

La rivista giuridica online
in materia di finanza locale

Quotidianamente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza, “Bilancio e Contabilità” è il supporto ideale per la corretta gestione dei principali adempimenti in materia e per l’approfondimento di tutte le tematiche di maggiore interesse.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all’anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242



L'imposta di bollo è un tributo la cui articolazione risulta particolarmente complessa.

Negli Enti quotidianamente vengono posti in essere innumerevoli atti e documenti che la normativa sull'imposta di bollo (salvo casi di esenzione) assoggetta al tributo.

Non vi è settore dell'Amministrazione che non si trovi alle prese con questo tributo, dalla ragioneria al personale, dall'anagrafe ai servizi sociali, dai lavori pubblici all'urbanistica, ecc.

Ma l'applicazione della norma che impone il tributo o consente le agevolazioni non è sempre di semplice interpretazione. Appare indispensabile, quindi, la conoscenza delle regole che governano questa imposta che, una volta comprese, ne rendono molto più agevole l'applicazione ai casi quotidiani.

CON ACCESSO GRATUITO AL VIDEOCORSO ONLINE
(durata 3 ore) tenuto dallo stesso Autore

Per informazioni
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI
Tel. 0541 628242
www.maggiolieditore.it

Programma

- Riferimenti normativi
- Oggetto dell'imposta
- Esenzioni
- Soggetti passivi
- Termini e modalità di pagamento
- Il ruolo dei funzionari pubblici
- Le novità

BOLLO: RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR n. 642/1972 (42 articoli) e relativi allegati
- Tariffa parte 1° (artt. 1-21): atti assoggettati fin dall'origine
- Tariffa parte 2°(artt. 22-42): atti assoggettati in caso d'uso
- Tabella (artt. 1-27-quater): atti esenti in modo assoluto

LE ORIGINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo rientra nella categoria dei tributi minori, cioè quei tributi la cui disciplina normativa è meno organica. La Legge 21 aprile 1862, n. 586 ha previsto due modalità di versamento:

- modalità ordinaria,
- modalità straordinaria.


Successivamente il tributo fu oggetto di ripetuti progetti di riforma, e così via anche la disciplina sul bollo.

L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642: il Decreto disciplina l'imposta regolamentandone i caratteri generali nella parte iniziale e dettagliando il disposto normativo all'interno delle due tariffe presenti nel corpo del Decreto.

LE ORIGINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

La tariffa è suddivisa in due parti:

- **PARTE I** comprendente atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine;
- **PARTE II** comprendente atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso.



DEFINIZIONI

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta cartolare:

- **imposta:** in quanto è prestazione coattiva prevista dallo Stato;
- **indiretta:** in quanto colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva;
- **cartolare:** in quanto è riferita all'atto scritto sulla carta.

DIFFERENZE CON LE ALTRE IMPOSTE

- L'imposta di bollo si differenzia sia dall'imposta di successione sia dall'imposta di registro.
- Si differenzia dall'imposta di successione in quanto ha come oggetto il valore dei beni caduti in successione.
- La differenza con l'imposta di registro sta nel fatto che essa ha come oggetto un negozio giuridico come ad esempio la compravendita. In sintesi l'imposta di registro colpisce la potenzialità giuridica dell'atto, l'imposta di bollo colpisce la forma scritta del negozio stesso astraendo dal suo contenuto.

SOGGETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

- Soggetto attivo dell'imposta di bollo è lo Stato il quale interviene nella determinazione del tributo solo ed esclusivamente nella fase di accertamento, affidando al contribuente l'obbligo di assolvere l'imposta tramite l'acquisto di valori bollati.
- Soggetti passivi dell'imposta di bollo non sono espressamente indicati nel DPR n. 642/1972 che regola l'imposta ma possono essere ricavati dall'art. 22 della norma il quale afferma: «*tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri documenti o atti*»; quindi in sintesi i soggetti indicati nell'art. 22 sono sia il destinatario che l'emittente del documento.

OGGETTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo ha come oggetto il negozio giuridico o altro atto di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta. L'art. 1 del DPR n. 642/1972 precisa che l'oggetto di tale imposta sono «atti, documenti e registri indicati nella **tariffa A allegata al Decreto**». L'imposta di bollo quindi attiene al suo aspetto formale e ha come oggetto diretto la «**carta**» nella quale è contenuto il negozio giuridico.

RAPPORTI TARIFFA/TABELLA

L'art. 1, co. 2, del DPR n. 642/1972 sancisce che: *“Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella annessa tariffa”*.

L'imposta di bollo quindi è un'imposta indiretta che colpisce i consumi e che ha come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta.

Sfuggono all'imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi dello Stato e degli Enti Locali secondo il DPR n. 642/1972, art. 1, comma 2.

La Tabella ha funzione quindi per così dire servente rispetto alla Tariffa, la quale dunque prevale.

OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo è cartolare: più che l'atto, colpisce il documento (l'imposta è dovuta anche quando l'atto è annullabile). Ovviamente deve trattarsi di documenti a contenuto giuridico, ovvero che possono provare, dal punto di vista giuridico, uno stato, una condizione, un rapporto.

Atto o Documento = L'art. 1, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutti gli ATTI, intendendo per tali ogni quelli rogati dalla P.A. in grado di produrre effetti giuridici. Sono assolutamente esclusi le delibere e le determine anche se sono rilasciate a terzi con dichiarazioni di conformità.

Registri e libri = vanno tassati i libri degli imprenditori commerciali (libro giornale e libro inventari, art. 2214 del Codice civile), i libri sociali e, più in generale, tutti i libri soggetti a vidimazione (per obbligo di legge od anche su base volontaria).

OGGETTO DELL'IMPOSTA

Contratti, verbali, inventari = L'art. 2, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutti i CONTRATTI e le SCRITTURE PRIVATE, come i verbali, gli inventari e le constatazione, posti in essere dalla P.A., quando però controfirmati sullo stesso foglio dall'altra parte in causa.

Istanze = L'art. 3, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutte le ISTANZE, escluse però quelle relative a semplici comunicazioni tendenti ad ottenere un provvedimento o un sussidio.

OGGETTO DELL'IMPOSTA

Autorizzazioni e certificati = L'art. 4, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutte le AUTORIZZAZIONI e CERTIFICATI, connessi alla tenuta di pubblici registri (come le certificazioni dell'anagrafe) salvo i casi di espressa esenzione previsti nella tabella, allegato B, ovvero in leggi speciali.

Fatture e mandati = art 13. In tutti i casi in cui il documenti contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad IVA e sia di importo superiore a 77,47 euro, la Circolare 46 del 1983 della Ragioneria dello Stato, chiarisce che l'imposta di bollo è dovuta tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.

BOLLO ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 1, all. B	Petizioni agli organi legislativi
Art. 2, all. B	Documenti per la dispensa dalla leva militare
Art. 3, all. B	Atti e documenti dei procedimenti in materia penale e di pubblica sicurezza
Art. 4, all. B	Documenti e copie o estratto – Interesse dello Stato
Art. 5, all. B	Calcolo detrazioni IRPEF, applicazioni delle leggi tributarie
Art. 7, all. B	Operazioni relative a debito pubblico, libretti postali di risparmio
Art. 8, all. B	Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in Istituti di beneficenza e relativi documenti
Art. 8-bis, all. B	Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizioni delle relative federazioni

BOLLO ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 9, all. B	Assicurazioni sociali obbligatorie e relative controversie
Art. 10, all. B	Igiene pubblica, Assistenza sanitaria
Art. 11, all. B	Ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna, nonché negli asili nido
Art. 12, all. B	Controversie per pensioni dirette o di reversibilità
Art. 13, all. B	Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti
Art. 13-bis, all. B	Contrassegno invalidi
Art. 14, all. B	Dichiarazioni sostitutive e domande per il rilascio di documenti esenti
Art. 15, all. B	Documenti della dogana

BOLLO ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 16, all. B	Atti posti in essere da Amministrazioni dello Stato purchè vengano scambiati tra loro
Art. 17, all. B	Atti trasmessi all'ufficio dello stato civile dalle autorità, dai ministri di culto e dai pubblici funzionari
Art. 18, all. B	Passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti
Art. 20, all. B	Mutui per l'acquisto della prima casa da parte di cooperative
Art. 21, all. B	Formazione, arrotondamento piccola proprietà contadina
Art. 21-bis, all. B	Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo
Art. 22, all. B	Espropriazione per cause di pubblica utilità
Art. 24, all. B	Documenti per rilascio di abbonamenti per il trasporto di persone

BOLLO ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 25, all. B	Contratti di lavoro e d'impiego
Art. 26, all. B	Pubblico impiego
Art. 27, all. B	Rapporti con il tesoriere
Art. 27-bis, all. B	Atti posti in essere da organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS)
	Contratti, istanza e documenti posti in essere dalle ONLUS
	Contratti, istanze e documenti posti in essere dalle federazioni sportive
	Contratti, istanze e documenti posti in essere dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
	Copie dichiarative conformi degli atti sopra elencati

APPLICAZIONI DALL'ORIGINE E IN CASO D'USO

L'imposta è dovuta in misura fissa o proporzionale ed è dovuta:

1. fin dall'origine, per gli atti, documenti, registri, formati nel territorio dello Stato;
2. in caso d'uso, quando gli atti e i documenti sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione.

ASSOGGETTAMENTO FIN DALL'ORIGINE

Il momento impositivo non può essere successivo all'emissione dei documenti.

Si tratta di atti che hanno in linea generale, funzione documentale.

Di regola, dunque, si tratta di atti sottoscritti dal/i soggetto/i da cui sono firmati. Ne deriva che bozze, minute, e altri testi non definitivi non scontano il bollo.

APPLICAZIONI DALL'ORIGINE E IN CASO D'USO

CASO D'USO: si realizza quando gli atti o i documenti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

L'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui si fa uso degli atti e/o dei documenti.

SOGGETTI PASSIVI

Posto che il **soggetto attivo** dell'imposta è lo Stato, sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta (**DPR n. 642/1972, art. 22**) e delle relative sanzioni:

- ▶ tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l'imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad atti e documenti;
- ▶ tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto all'imposta fin dall'origine senza prima assoggettarlo a bollo.

Sotto il profilo civilistico va sottolineato che il creditore che riceve un pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art. 1199 del Codice civile).

SOGGETTI PASSIVI

Secondo **l'art 22 del DPR n. 642/1972**, chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione ricordiamo la Risoluzione n. 444 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate) si libera da ogni responsabilità presentando l'atto all'Ufficio delle Entrate e pagando l'imposta entro 15 giorni dal ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Inoltre secondo **l'art. 23 del DPR n. 642/1972** invece, sono nulli i patti che prevedono l'onere dell'imposta a carico di una sola delle parti.

SOGGETTI PASSIVI

Obblighi dei funzionari e dei pubblici ufficiali

L'art. **19 del DPR n. 642/1972** impone che i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli Enti Pubblici territoriali, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari e gli arbitri non possono rifiutarsi di adempiere ai loro compiti anche in presenza di atti e documenti non in regola con l'imposta di bollo.

In tali ipotesi detti soggetti devono trasmettere gli atti, o copia di essi, all'Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento perché questi provveda alla riscossione del tributo e all'applicazione delle relative sanzioni.

SOGGETTI PASSIVI

Obblighi dei funzionari pubblici: *differenza tra solidarietà e adempimenti*

Dall'enunciazione del predetto articolo derivano più conseguenze.

- In primo luogo, l'irregolarità del bollo non produce effetti negativi in ordine alla producibilità o ricevibilità degli atti irregolari, ma pone delle precise responsabilità a carico di determinati soggetti. Al riguardo, l'art. 30 dispone che: *«Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto».*
- In secondo luogo, è sancita l'efficacia immediata degli atti, documenti e registri dal momento della loro produzione, sebbene non in regola con l'imposta di bollo, salvo l'obbligo di adeguarli successivamente alle **disposizioni fiscali.**

SOGGETTI PASSIVI

Obblighi dei funzionari pubblici: *differenza tra solidarietà e adempimenti*

Ne consegue che, essendo gli atti in grado di produrre i loro effetti nonostante l'irregolarità dell'imposta di bollo, il funzionario non potrà rifiutarsi di riceverli in deposito o assumerli a base dei propri provvedimenti.

Infatti, esiste l'obbligo a carico dei funzionari di non rifiutarsi di adempiere ai loro compiti, anche in presenza di atti o documenti non in regola con il bollo.

Inoltre, essi hanno l'ulteriore obbligo di trasmetterli entro 30 giorni dal ricevimento (pena la sanzione per ogni atto non trasmesso, ridotta a un dodicesimo del minimo se trasmesso nei successivi 30 giorni) all'Agenzia delle Entrate perché provveda:

- al recupero del tributo, se dovuto;
- all'applicazione della sanzione;
- eventuale definizione agevolata;
- oppure all'elevazione del processo verbale.

MISURA DELL'IMPOSTA

Secondo l'art. 3 del DPR n. 642/1972 l'imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale.

1) in misura fissa, ovvero colpisce in un'unica misura gli atti e i documenti, senza tener conto del valore in essi eventualmente indicati.

2) In misura proporzionale invece si applica all'atto o al documento secondo una percentuale che è costante.

In questo contesto, le frazioni dell'imposta sono arrotondate:

- per difetto, se si tratta di frazioni fino a €. **0,10**
- per eccesso, se si tratta di frazioni superiori a €. **0,10**

L'imposta è comunque dovuta nella misura minima di € 2,00 (fatta eccezione per le cambiali ed i vaglia cambiari, per i quali l'importo minimo è di € 0,50).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- **mediante pagamento ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate che rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- **in modo virtuale** cioè mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale

DPR n. 642/1972, art. 3 – contenuto della norma

Dal 1° settembre 2007 non è più previsto il pagamento mediante marca da bollo cartacea, salvo per le cambiali

D.M. 25/05/07

MODALITA' DI PAGAMENTO

A quanto fin detto, che rappresenta una visione base e generale dell'argomento, bisogna tuttavia evidenziare le importanti innovazioni in virtù dell'introduzione della cd. **fatturazione elettronica** che stravolge e rivoluziona anche il modo di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Tale provvedimento ha previsto che i soggetti obbligati alla fattura elettronica sono:

- ➔ operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le Pubbliche Amministrazioni
- ➔ Pubbliche Amministrazioni
- ➔ intermediari vari: quindi banche, Poste, intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT, ossia, i soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Imposta di bollo su documenti informatici

In particolare, il comma 1 dell'art. 6 prevede che l'imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo “**2501**” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”, istituito con la Risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.

Per “**documenti informatici fiscalmente rilevanti**” ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal D.M. devono intendersi i libri e registri di cui all'art. 16, lettera a, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, della tariffa parte prima, allegata al citato DPR.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici è stata disposta invece, a partire dal 27 giugno 2014, dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e prevede che il pagamento dell'imposta di relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Inoltre, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 23 marzo 2015 sono stati istituiti anche altri codici tributo:

- **2502** denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- art. 6 del Decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- **2503** denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- art. 6 del Decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI;
- **2505** denominato “Bollo Virtuale – Rata”;
- **2506** denominato “Bollo Virtuale – Acconto”;
- **2507** denominato “Bollo Virtuale – Sanzioni”
- **2508** denominato “Bollo Virtuale – Interessi”.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Altre modalità di pagamento

- F23
- F24: esempio provvedimento n. 18379/2020 pagamento mediante F24 imposta di bollo su registrazioni atti privati

MEF, Decreto 8 novembre 2011

TERMINI DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda i termini di versamento, il comma 2 dell'art. 6 del D.M., come sopra anticipato, prevede che *“il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Coerentemente con l'interpretazione già resa con la Circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente D.M. del 23 gennaio 2004, si ritiene che “l'anno” debba essere inteso come anno solare e che l'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.

In applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. 17 giugno 2014, si ritiene, quindi, che il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell'anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il comma 3 dell'art. 6 prevede, inoltre, che “Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”.

Analogamente a quanto prevedeva il precedente D.M. del 23 gennaio 2004, il comma 3 dell'art. 6 del D.M. dispone che “L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

TERMINI DI PAGAMENTO

Da ricordare anche che, per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell'IVA e con un importo superiore a € 77,47 l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

ECCEZIONI

In virtù del principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di bollo, le **quietanze** rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti, in modo assoluto, dall'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di non assoggettarlo ad imposta di bollo, qualora sul documento non risulti evidenziata l'IVA, è necessario indicare sull'atto di quietanza che trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo ad un'operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

ECCEZIONI

Quando invece, il pagamento è disposto con **titoli di spesa**, è dovuta, in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza anche quando le fatture relative, emesse da parte dei fornitori degli enti senza addebito dell'IVA, sono già state assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l'importo è superiore a 77,47 euro.

IMPOSTA DI BOLLO

NOVITÀ SUI CONTRATTI – IL D.LGS. N. 36/2023

Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione.

1. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del [regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014](#). I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

IMPOSTA DI BOLLO

NOVITÀ SUI CONTRATTI – IL D.LGS. N. 36/2023

Articolo 18.

Il contratto e la sua stipulazione.

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore e' tenuto a versare al momento della stipula del contratto, e' determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.
2. L'imposta e' determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#).

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto del](#)

[Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

LA TABELLA ALLEGATO A...

ALL'ALLEGATO

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI...

MA COSA CAMBIA?

1. Viene meno tutta la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate?
2. Il bollo va assolto, quindi, per ogni singolo atto e documento come in precedenza?
3. Operativamente cosa significa?

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI

I PROVVEDIMENTI

Prot. n. 240013/2023 – Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 37/E-2023 per l'istituzione dei codici tributo.

Il provvedimento, in attuazione dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 individua le modalità telematiche di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici e che devono essere assolte dall'appaltatore.

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI

I PROVVEDIMENTI

Il versamento, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il modello F24 ELIDE.

Il modello di versamento dovrà contenere:

- identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti;
- CIG o in sua mancanza (perché non richiesto) altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriore modalità di versamento è quella del PagoPA.

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI

I PROVVEDIMENTI

I codici tributo da utilizzare sono:

1573 – imposta di bollo sui contratti art. 18, co. 10, D.Lgs. n. 36/2023

1574 – relativo alla sanzione

1575 – relativo agli interessi

Viene istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”

RISOLUZIONE N. 37-2023: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “**40**”, da indicare nel campo “*codice identificativo*”.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo.
- nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
- nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, nessun valore.

Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

